

Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 451

del 05/07/2023

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
DONAZIONI DELL'ATS DELLA VAL PADANA

IL DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Cominelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Silvana Cirincione

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.

Dott. Salvatore Speciale

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elena Rossi

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la L.R. 23/2015 di istituzione delle Aziende del SSR, tra le quali figura l'ATS della Val Padana;

Richiamato altresì il Decreto n. 434 del 18/09/2020 "Approvazione del regolamento per la disciplina delle donazioni dell'ATS della Val Padana";

Visto il «Vademecum operativo e raccomandazioni in materia di erogazioni liberali», Allegato n. 1 alla Deliberazione n. 13 del 7 dicembre 2020 dell'Organismo regionale per le attività di controllo (ORAC), che offre agli enti del servizio sanitario regionale utili suggerimenti e buone pratiche per l'eventuale adozione o revisione dei rispettivi regolamenti interni sulle donazioni;

Vista altresì la DGR n. XI/5071 del 26/07/21 di approvazione del regolamento regionale in materia di donazioni;

Ravvisata la necessità di procedere ad una revisione del regolamento sulle donazioni in recepimento delle indicazioni ORAC e per armonizzare la disciplina aziendale a quella regionale;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;

Vista l'attestazione della dott.ssa Elena Rossi nella duplice veste di responsabile del procedimento amministrativo e di Direttore della SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario F.F.;

D E C R E T A

1. di approvare il Regolamento per la disciplina delle donazioni dell'ATS della Val Padana, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce il regolamento approvato con Decreto 434 del 18/09/2020;
2. di trasmettere il presente atto alle strutture aziendali interessate e coinvolte;
3. di dare atto che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del bilancio dell'Agenzia;
4. di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE DONAZIONI
DELL'ATS DELLA VAL PADANA**

Sommario

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
Articolo 2 – DEFINIZIONI E GENERALITA’	2
Articolo 3 - VALORE DELLE DONAZIONI.....	3
Articolo 4 - PROPOSTA DI DONAZIONE	3
Articolo 5 - CONDIZIONI E PROCEDIMENTO PER L’ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE	4
Articolo 6 - ATTI DI ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE	6
Articolo 7 - ACCETTAZIONE DELLE DONAZIONI DI MODICO VALORE	6
Articolo 8 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ACCETTAZIONE	6
Articolo 9 - TRASPARENZA.....	7
Articolo 10 - DONAZIONI CONSEGUENTI A STATI DI EMERGENZA	7
Articolo 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8
Articolo 12 - SPESE CONTRATTUALI	8
Articolo 13 - DECORRENZA.....	8
Articolo 14 - NORME DI RINVIO	8

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'accettazione di donazioni disposte a favore dell'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana, di seguito "ATS".

Le suddette erogazioni, che rappresentano atti di generosità e che escludono il perseguimento di qualsiasi beneficio diretto od indiretto di carattere personale collegato all'erogazione stessa, sono così classificate ai fini del presente regolamento:

1. donazioni in denaro senza vincolo di destinazione;
2. donazioni in denaro con vincolo di destinazione;
3. donazioni di beni mobili di consumo;
4. donazioni di beni durevoli (mobili e immobili).

Articolo 2 – DEFINIZIONI E GENERALITA'

Ai fini del presente regolamento sono definiti:

1. donazione: il contratto con il quale, per puro spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione (art. 769 cod. civ.). Secondo la dottrina tradizionale la donazione promissoria può avere ad oggetto solo un'obbligazione di dare e mai di fare; altra dottrina ritiene che le obbligazioni di fare possano rientrarvi nei limiti in cui non siano riconducibili ad altro "tipo" contrattuale (come ad es. il comodato, il mandato gratuito, il deposito gratuito) ;
2. donante: il soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, che intende conferire il denaro o il bene all'Agenzia per spirito di liberalità;
3. donatario: l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana.
4. modico valore: il valore si determina in base a parametri oggettivi (il valore economico del bene) e soggettivi (la consistenza del patrimonio del donante) (art. 783 cod. civ.);
5. donazione remuneratoria: donazione fatta per motivi di riconoscenza o per particolari meriti del donatario (art. 770 c. 1 c.c.);
6. donazione indiretta: un atto di liberalità non riconducibile al contratto tipico della donazione, poiché l'arricchimento del beneficiario consegue, quale effetto ulteriore ma voluto, ad atti o negozi giuridici sorretti da una causa diversa (art. 809 c.c.). La categoria della donazione indiretta si ricava, dunque, per esclusione: comprende tutti gli atti di liberalità che non possono qualificarsi come donazione diretta ovvero tutti gli atti in cui la liberalità non è il contenuto, l'oggetto immediato dell'atto ma il risultato, il riflesso dell'atto (es. remissione di un debito, pagamento di un debito altrui, contratto a favore di un terzo, costituzione di una rendita vitalizia o assicurazione a vantaggio di un terzo). Per la donazione indiretta non è richiesta la forma solenne del contratto di donazione;
7. liberalità d'uso: categoria di donativi che si sogliono fare in occasione di servizi resi o in conformità agli usi e costumi sociali (mance, donativi fatti dai fornitori nelle ricorrenze festive, gratifiche al personale); trattasi di atti a titolo gratuito esclusi dall'ambito delle donazioni

poiché prevale l'animus solvendi (il servizio reso non trova un vero corrispettivo nell'atto liberale ma è il motivo della liberalità - art. 770 c. 2 c.c.).

La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità (art. 782 cod. civ.).

Se la donazione ha ad oggetto beni di "modico valore", è sufficiente per la validità dell'atto la materiale consegna del bene dal donante al donatario; per stabilire se un bene sia o meno di "modico valore" occorre tenere presente il suo valore effettivo e la situazione economica del donante (art. 783 cod. civ.).

Se la donazione ha per oggetto una somma di denaro di modico valore per spirito di liberalità è sufficiente per la validità dell'atto l'erogazione effettiva della somma al donatario.

Il presente regolamento si applica anche alle "donazioni tipiche ad esecuzione indiretta" quali la raccolta di somme di denaro (anche di non modica entità), destinate a fronteggiare possibili emergenze sanitarie, raccolte da soggetti definiti intermediari attraverso iniziative di raccolta fondi, piattaforme dedicate o crowdfunding a favore del donatario.

Le donazioni possono essere con o senza vincolo di destinazione. Per donazioni vincolate o modali si intendono, in particolare, quelle liberalità che il donante assoggetta a vincoli che ne limitano in qualche modo l'utilizzo (in relazione al tempo, allo scopo o alle modalità d'uso - art. 793 c.c.).

Articolo 3 - VALORE DELLE DONAZIONI

Per stabilire se una donazione è di modico valore occorre far riferimento a parametri di tipo oggettivo e soggettivo (art. 783 c.c.), rappresentati rispettivamente dall'importo o valore economico del bene e dalla consistenza del patrimonio del donante.

Ai fini del presente Regolamento:

- si presume di modico valore la donazione di importo o di valore:
 - a) pari o inferiore a Euro 5.000 (iva esclusa) se proposta da persona fisica;
 - b) pari o inferiore a Euro 25.000 (iva esclusa) se proposta da soggetto diverso dalla persona fisica;
- si considera di modico valore la donazione di importo e/o di valore superiore agli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) se il donante dichiara espressamente che la donazione è di modico valore in rapporto alle proprie condizioni economiche o se la somma deriva da raccolta fondi.

Per la regolamentazione della procedura di accettazione delle donazioni di modico valore si rinvia agli articoli successivi.

Articolo 4 - PROPOSTA DI DONAZIONE

La proposta di donazione trasmessa alla ATS deve contenere:

1. nome e cognome / denominazione del proponente persona fisica / persona giuridica e tutti i relativi dati anagrafici;

2. la volontà di donare il denaro o il/i bene/i;
3. l'eventuale struttura aziendale destinataria della donazione;
4. in base al contenuto della donazione:
 - a. importo e presenza o meno di un vincolo all'utilizzo, qualora la donazione sia in denaro;
 - b. descrizione dettagliata del bene oggetto della donazione;
5. qualora l'oggetto della donazione sia un bene mobile:
 - a. marca, modello, costo (I.V.A. inclusa);
 - b. se il bene è stato acquistato dal proponente:
 - i. la cessione del diritto di garanzia relativo alla cosa venduta;
 - ii. l'impegno ad allegare copia della fattura d'acquisto e copia dei documenti relativi alla garanzia;
 - c. se il bene è un dispositivo medico, la sua conformità alla normativa vigente;
 - d. la dichiarazione di non esistenza di materiali di consumo esclusivi connessi all'utilizzo del bene donato;
6. qualora l'oggetto della donazione sia un bene immobile le informazioni catastali e descrittive necessarie per la successiva predisposizione degli atti.

Per la valutazione dei cespiti in donazione, in coerenza con quanto previsto dal principio OIC 16, l'Agenzia fa riferimento al presumibile valore di mercato attribuibile al cespite stesso alla data di acquisizione, al netto degli oneri e dei costi – sostenuti e da sostenere – affinché il cespite possa essere durevolmente ed utilmente inserito nel processo produttivo aziendale.

Il presumibile valore di mercato corrisponde al valore indicato nell'atto di donazione oppure alla fattura di acquisto del bene oppure in assenza a quanto risultante da perizia. Per gli immobili si fa riferimento al valore catastale secondo la rendita a fini IMU.

La gestione delle proposte di donazione è di competenza della SC Gestione Acquisti per i beni mobili ed immobili e per le donazioni in denaro vincolate ad investimenti e della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità per le donazioni in denaro non vincolate ad investimenti.

Le singole donazioni di denaro non vincolate nello scopo e di importo unitario inferiore ad € 1.000,00, sono accettate senza la compilazione della proposta di donazione, acquisendo le informazioni necessarie dagli estremi e dalla causale del versamento.

Articolo 5 - CONDIZIONI E PROCEDIMENTO PER L'ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE

Tutte le proposte di donazione devono essere indirizzate al Direttore Generale dell'ATS.

Le proposte di donazione, per essere accettate, devono anzitutto essere complete di tutti gli elementi indicati dall'articolo 3, con eccezione di quanto previsto all'ultimo comma dello stesso.

L'accettazione è successivamente subordinata all'esito favorevole a seguito dei controlli/valutazioni sotto riportati:

1. per le donazioni di beni mobili:

- a. verifica della liceità e della compatibilità della donazione con l'interesse pubblico e con la mission e la programmazione di Agenzia;
 - b. verifica delle condizioni del bene e della sostenibilità degli eventuali costi per la messa in uso, l'utilizzo e il mantenimento;
 - c. accertamento dell'insussistenza di conflitto di interessi tra il donante e l'ATS o di potenziali vantaggi conseguenti alla donazione per il soggetto donante, e del rispetto delle norme relative al riciclaggio e alla tracciabilità;
 - d. valutazione della struttura competente in base alla tipologia del vincolo al fine di verificare che il bene sia gradito e utile (Sistemi Informativi con riferimento a PC e stampanti, UOC Approvvigionamenti e Tecnico-Patrimoniale con riferimento ai mobili e arredi, altri beni di natura economica, automezzi, attrezzature sanitarie, ecc);
 - e. il parere della struttura destinataria (se indicata nella donazione);
 - f. il parere della Direzione Sanitaria e Amministrativa (in funzione del bene) al fine di evitare che una donazione comporti variazioni organizzative non governate dalla direzione oppure che favorisca indirettamente linee di attività non strategiche per l'azienda;
2. per le donazioni di beni immobili:
- a. verifica della liceità e della compatibilità della donazione con l'interesse pubblico e con la mission e la programmazione di Agenzia;
 - b. verifica delle condizioni del bene e della sostenibilità degli eventuali costi per la messa in uso, l'utilizzo e il mantenimento;
 - c. accertamento dell'insussistenza di conflitto di interessi tra il donante e l'ATS o di potenziali vantaggi conseguenti alla donazione per il soggetto donante, e del rispetto delle norme relative al riciclaggio e alla tracciabilità;
3. per le donazioni di denaro:
- a. coerenza della eventuale finalità vincolata della donazione con la mission e la programmazione di Agenzia;
 - b. verifica dell'insussistenza di conflitto di interessi tra il donante e l'ATS, e di potenziali vantaggi di ogni tipo conseguenti alla liberalità per il soggetto donante, e del rispetto delle norme relative al riciclaggio e alla tracciabilità.

I pareri devono essere rilasciati entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

Il procedimento di accettazione, oltre alle valutazioni già esposte nel precedente paragrafo, prevede anche il rilascio di una dichiarazione, da parte del donante, in cui si attesti la modicità della donazione in relazione alla consistenza del proprio patrimonio, se la donazione è di valore superiore a 5.000,00.

Articolo 6 - ATTI DI ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE

L'accettazione della donazione è formalizzata con decreto del Direttore Generale su proposta del Servizio competente, con la redazione di atto pubblico in caso di donazioni di denaro e di beni di importo superiore al "modico valore".

Deve essere garantito il rispetto della volontà del donante per le donazioni modali.

Negli atti di accettazione può essere prevista la costituzione di un fondo comune da destinare a interventi e iniziative di interesse istituzionale, da alimentare con le donazioni indistinte.

Sia nel caso di denaro, che di beni ricevuti in donazione, qualora la donazione sia contestata nella delibera di accettazione vi deve essere specifico riferimento alla contestazione.

Per le donazioni di denaro di importo fino a 1.000,00 euro può essere effettuato un atto riepilogativo periodico (almeno semestrale) di accettazione delle donazioni in base agli introiti del periodo.

Articolo 7 - ACCETTAZIONE DELLE DONAZIONI DI MODICO VALORE

In presenza di donazioni di modico valore, specie se pervenute a seguito di raccolta fondi, le verifiche di cui al punto 3 dell'art. 4 sono svolte su un campione pari al 10% di tali donazioni, privilegiando nella selezione del campione le donazioni di valore più elevato e in tutti i casi in cui sussista un ragionevole dubbio sulla sussistenza dei requisiti.

Nelle donazioni di modico valore, anche per raccolta fondi, la volontà di donare deve ritenersi in re ipsa.

Nelle donazioni di modico valore, l'apprensione del bene mobile oggetto di donazione o l'incasso della somma di denaro ha valore di accettazione.

Se la donazione di modico valore è avvenuta in occasione di una raccolta fondi la comunicazione al donante è assicurata dalla pubblicazione sul sito web istituzionale di uno o più provvedimenti di presa d'atto cumulativa delle somme pervenute.

Articolo 8 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ACCETTAZIONE

Le strutture aziendali preposte alla gestione dei beni donati ricevono in consegna i beni oggetto di liberalità e provvedono all'eventuale collaudo e all'inventariazione dei beni.

Le donazioni in denaro, siano esse di modico o di non modico valore, devono essere sempre eseguite con mezzi di pagamento tracciabili (bonifico).

Nel caso di raccolta fondi la causale del versamento dovrà essere sempre verificata in modo che sia assicurata una separata contabilizzazione del versamento e la corretta destinazione dello stesso agli scopi propri della raccolta.

Articolo 9 - TRASPARENZA

Il presente regolamento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. D) del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Con periodicità almeno semestrale l'Agenzia pubblica sul proprio sito istituzionale i provvedimenti di accettazione delle donazioni di cui al presente regolamento.

Articolo 10 - DONAZIONI CONSEGUENTI A STATI DI EMERGENZA

Per le donazioni finalizzate a stati di emergenza l'Agenzia può aprire uno o più conti correnti bancari, gestiti con completa tracciabilità, dedicati in via esclusiva a raccolta e utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica.

Di tali conti l'Agenzia deve procedere periodicamente alla rendicontazione con pubblicazione sul proprio sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle liberalità.

L'Agenzia monitora le movimentazioni che intervengono su ogni conto corrente aperto per emergenze in modo da intervenire tempestivamente, con le opportune segnalazioni, in presenza di operazioni sospette.

In relazione a conti correnti dedicati alle donazioni in argomento, l'Agenzia provvede inoltre a:

- identificare una risorsa dedicata esclusivamente alla verifica delle movimentazioni e riconciliazioni oltre ad eventuali accrediti su conti correnti ordinari già in essere precedentemente all'emergenza;
- predisporre un report con aggiornamento mensile con verifica per ogni accredito della causale, se indicata, e, qualora questa sia diversa rispetto all'emergenza, lo storno e il giroconto così come indicato dal donante;
- utilizzare per la rendicontazione delle "Entrate" l'eventuale modello indicato dalle competenti Istituzioni;
- considerare di "modico valore" le elargizioni di importo fino a € 5.000,00 per le persone fisiche o fino a 25.000,00 per le persone giuridiche, come definito all'articolo 3; ogni elargizione superiore va segnalata al Direttore Amministrativo per le opportune valutazioni come di seguito esplicitate.

In considerazione dello stato di emergenza, relativamente alle donazioni superiori al "modico valore", è possibile l'accettazione della donazione anche in assenza di atto pubblico sulla base delle seguenti verifiche:

a) se persone fisiche:

- i. che il donante abbia dichiarato espressamente che la donazione è di "modico valore" in rapporto alle proprie condizioni economiche;
- ii. che il donante abbia piena capacità del bene donato o, se effettuata da soggetto terzo delegato, che sia chiaramente espressa la volontà del donante;

- iii. che per i soggetti associabili a persone fisiche, associazioni, comitati senza partita iva, raccolte fondi spontanee e poi aggregate in un unico versamento, siano comunque rispettate le norme relative alla tracciabilità (es.: acquisizione della fattura quietanzata);
- b) se persone giuridiche:
- i. che non vi siano state variazioni dell'assetto societario e/o degli organi amministrativi nel periodo immediatamente precedente all'emergenza;
 - ii. che la società donante e/o i suoi amministratori non siano fornitori di beni e/o servizi del soggetto donatario;
 - iii. che la società donante non sia fornitore o cliente (rilevante) o che non partecipi in a.t.i. con società già fornitrici di beni o servizi del donatario;
 - iv. che la società donante non si trovi in stato di insolvenza o di procedura concorsuale.

Articolo 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti in applicazione al presente Regolamento saranno trattati in conformità alle norme vigenti ed esclusivamente per le finalità in esso previste.

Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE n.679/2016.

Il titolare del trattamento dei dati è la ATS della Val Padana.

Articolo 12 - SPESE CONTRATTUALI

Ogni eventuale spesa di registrazione contrattuale inerente e conseguente la stipulazione dei contratti oggetto del presente Regolamento è a carico del soggetto donante.

Articolo 13 - DECORRENZA

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione con Decreto del Direttore Generale ed ha validità fino all'adozione di nuove disposizioni.

Articolo 14 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa statale e regionale di riferimento, nonché alle clausole riportate in ogni contratto ed alle procedure aziendali.